

La legge di stabilità 2012: nessuna deroga al taglio all'organico L'ultimo regalo del Governo Berlusconi ai lavoratori

15 novembre 2011

Nel trasmettervi il testo della norma approvata sabato al Parlamento e relativa ai Beni Culturali esprimiamo tutta la nostra grave preoccupazione per la sostanziale conferma dei tagli all'organico che produrranno un esubero nel personale pari a circa il 20 % dell'attuale dotazione organica effettiva. Un soprannumero ingiustificabile sotto tutti i punti di vista, in primis quello della funzionalità del servizio, gravemente messa a rischio da una compressione dei livelli occupazionali a livelli mai visti, attuata senza alcuna motivazione razionale. E accompagnata da misure preoccupanti sulle procedure di messa in mobilità dei lavoratori, previste all'art. 16 della stessa legge di stabilità.

Tutto questo malgrado gli impegni solenni dell'ex Ministro Galan, ribaditi più volte dal Direttore Generale Mibac, ed improvvidamente ripresi da qualche O.S., in questo caso la UILBAC, che si è auto celebrata meriti impropri pubblicando emendamenti poi non recepiti nel testo finale.

NOI RIBADIAMO CHE I TAGLI ALL'ORGANICO SONO ASSOLUTAMENTE INACCETTABILI E CHE LA QUESTIONE DELLA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI DEVE COSTITUIRE UNO DEI PUNTI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI NELL'AGENDA DEL NUOVO MINISTRO.

ALLO STESSO TEMPO CI APPRESTIAMO ALLA MOBILITAZIONE PER AVERE RISPOSTE IMMEDIATE DAL NUOVO GOVERNO: VI INVITIAMO A PROPORRE DOCUMENTI ALLE RSU ED AI LAVORATORI DA INVIARE AL NUOVO MINISTRO E ALL'OPINIONE PUBBLICA PER DENUNCIARE LO STATO DI DEGRADO DEL SERVIZIO E GLI EFFETTI DELLA CARENZA DI PERSONALE.

ED INVITIAMO LE OO.SS. AD UN ESERCIZIO DI RESPONSABILITÀ, EVITANDO DI UTILIZZARE PROPAGANDISTICAMENTE QUESTIONI CHE INCIDONO SULLA CARNE VIVA DEI LAVORATORI E PROGRAMMANDO UNITARIAMENTE TUTTE LE INIZIATIVE DI LOTTA PER SALVAGUARDARE L'OCCUPAZIONE, A PARTIRE DALLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE, CON ASSEMBLEE IN TUTTI I POSTI DI LAVORO, COMUNICATI STAMPA E VOLANTINAGGI AI CITTADINI.

La norma poi prevede le assunzioni in applicazione della legge speciale su Pompei, ribadendo il carattere straordinario delle stesse, con l'integrazione della deroga prevista del taglio ultimo sull'organico, e istituendo una graduatoria unica nazionale per le assunzioni previste per la Soprintendenza di Napoli e Pompei, dove manca la graduatoria regionale.

Noi ribadiamo che la necessità di una nuova deroga per procedere alle assunzioni è dovuta semplicemente agli ingiustificabili ritardi, alla luce soprattutto della situazione di

Pompei, nell'avvio della procedura assunzionale disponibile sin dalla data di emanazione della legge speciale.

Infine salutiamo con soddisfazione la fine del peggior Governo che abbiamo avuto dal dopoguerra, sappiamo quanto sarà difficile questa nuova fase e manteniamo cautela, ma la sconfitta rovinosa di un progetto mirante ad abbattere la funzione sociale del lavoro, pubblico e non, e la sua rappresentanza ci riempie di gioia.

E dà un senso alla lunga battaglia in difesa dei diritti che la CGIL, da sola, ha combattuto in questi anni bui.

Cari saluti

FP CGIL MIBAC Claudio Meloni

Art. 24. (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

- 1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
- 2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
- b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente».